

Codice A1503A

D.D. 18 ottobre 2018, n. 1166

D.G.R. n. 20 7041 del 14 giugno 2018 - determinazione a contrarre per l'acquisizione di un servizio avente ad oggetto un'Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Numero gara 7223782; CIG 765673164D. Spesa presunta euro 750.000,00 oneri fiscali e contributo A.N.AC. compresi. Accertamento, prenotazione e impegno.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di indire, in attuazione della D.G.R. n. 20-7041 del 14 giugno 2018 e per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta sopra-soglia ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione di un servizio avente ad oggetto un' "Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato" – Numero gara 7223782, CIG 765673164D, della durata di 48 mesi per l'importo massimo stimato di euro 614.446,72 oltre IVA 22% per euro 135.178,28 e così per complessivi euro 749.625,00;
- di non suddividere il servizio previsto in lotti poiché risulta essere più efficiente ed efficace la realizzazione dell'intero intervento da parte di un unico soggetto, in quanto le azioni previste sono strettamente connesse e interdipendenti tra di loro;
- di dare atto che non sussistono costi di sicurezza e che non è necessario redigere il "DUVRI";
- di approvare il Progetto di Servizio per la gara n. 7223782, CIG 765673164D, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), predisposto in conformità a quanto indicato all'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e composto da:
 - a. Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
 - b. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008
 - c. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
 - d. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi
 - e. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
 - f. Schema di contratto;
- di stabilire quali requisiti di partecipazione alla procedura aperta di cui trattasi quelli indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui al punto e) del Progetto di servizio allegato alla presente determinazione quale parte integrante;
- di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), in conformità ai criteri stabiliti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui al punto e) del Progetto di servizio allegato alla presente determinazione quale parte integrante;

- di demandare l'esame delle offerte ad un'apposita commissione giudicatrice composta secondo quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che l'espletamento della procedura aperta sopra indicata sarà a cura del Settore Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici, della Direzione regionale Affari istituzionali e Avvocatura;
- di procedere alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario del predetto servizio mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. secondo lo schema di cui al punto f) del Progetto di servizio allegato alla presente determinazione quale parte integrante;
- di dare atto che la spesa complessiva di euro 750.000,00 trova copertura nell'ambito di parte delle risorse statali di cui ai Decreti direttoriali nn. 1 del 22/12/2014 e 258 del 26/09/2017, rispettivamente per euro 600.000,00 ed euro 150.000,00;
- di accertare la somma di euro 150.000,00, quale quota parte di risorse riferite al fondo statale di cui al citato Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 258 del 23/04/2018. L'entrata è accertata sul bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018 e 2020 e sui competenti capitoli del bilancio gestionale secondo quanto indicato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che:
 - gli accertamenti di cui al punto precedente non sono stati già effettuati con precedenti atti
 - le somme accertate saranno versate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cod. versante 74719) secondo le modalità indicate dal Decreto direttoriale n. 258 del 26/09/2017;
 - le risorse statali di cui al Decreto direttoriale n. 1 del 22/12/2014 sono state già accertate al capitolo 39600 del bilancio 2015 (acc. n. 2993) e introitate nel medesimo anno con reversale n. 21956;
- di prenotare la somma complessiva di euro 749.625,00, di cui euro 614.446,72 per la prestazione di cui all'oggetto ed euro 135.178,28 per IVA 22%, a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (creditore determinabile successivamente).
La spesa è prenotata sul bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018 e 2020 e sui competenti capitoli del bilancio gestionale secondo quanto indicato nel citato Allegato B;
- di impegnare la somma di euro 375,00 quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. (cod. benef. 297876) ai sensi della Delibera n. 1300 del 20/12/2017 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018).
La spesa è impegnata sul bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018 e sul competente capitolo del bilancio gestionale secondo quanto indicato nel citato Allegato B;
- di prevedere nella documentazione di gara le seguenti opzioni:
 - modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, al fine di potenziare il servizio oggetto di affidamento, acquisendo ulteriori giornate/persona fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, da svolgersi agli stessi prezzi, patti e

condizioni del contratto sottoscritto; le giornate/persona aggiuntive dovranno essere destinate ad ampliare e/o potenziare il numero di azioni previste in sede di offerta;

- proroga di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per massimo 12 mesi ed € 153.600,00 oltre IVA; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la committente;
- di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua;
- di stabilire che l'amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Direttore della Direzione Coesione Sociale;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e comma 2 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiario: determinabile successivamente

Importo: euro 614.446,72 oltre IVA per euro 135.178,28 e così per complessivi euro 749.625,00

Norma o titolo a base dell'attribuzione: D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, Decreti Direttoriali nn. 1 del 22/12/2014 e 258 del 26/09/2017

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gianfranco Bordone

Modalità di individuazione Beneficiario: procedura aperta sopra-soglia ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiario: A.N.AC.

Importo: euro 375,00

Norma o titolo a base dell'attribuzione: D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, Decreti Direttoriali nn. 1 del 22/12/2014 e 258 del 26/09/2017

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gianfranco Bordone

Modalità di individuazione Beneficiario: Delibera A.N.AC. n. 1300 del 20/12/2017 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018).

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il funzionario estensore:
Dott. Pietro Viotti

Il Responsabile Unico di Procedimento
Dott. Gianfranco BORDONE

Il Direttore regionale
Dr. Gianfranco BORDONE

Allegato

ALLEGATO A

PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

per l'affidamento del "Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato"

Numero Gara: 7223782

CIG: 765673164D

INDICE DEL DOCUMENTO

a) Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio.....	2
b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.....	4
c) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	4
d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi	5
e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	6
f) Schema di contratto	20

a) **Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio**

L'apprendistato è un particolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa mista, nel quale la componente formativa ha una parte rilevante in quanto il datore di lavoro, che si avvale dell'apprendista, deve fornirgli la formazione professionale necessaria al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali o finalizzata all'ottenimento di un titolo di studio, e in cambio di questo impegno formativo beneficia di una forte decontribuzione e di un ridotto costo del lavoro.

La prima regolamentazione dell'apprendistato risale al 1955 (Legge 25/1955), ma l'istituto ha subito numerosi interventi normativi principalmente con la Legge 56/1987, successivamente con la Legge 196/1997 e con il D.lgs. 161/2011 fino ad arrivare alla più recente riforma attuativa della legge 183/2014 (nota come *Jobs Act*).

Attualmente il contratto di apprendistato è regolato dal capo V del D.lgs. 81/2015 che ha delineato un nuovo quadro normativo articolandolo nelle seguenti tipologie:

- a. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Art. 43 c.d. *apprendistato di primo livello*);
- b. apprendistato professionalizzante (Art. 44);
- c. apprendistato di alta formazione e di ricerca (Art. 45 c.d. *apprendistato di terzo livello*).

Il D.lgs. 81/2015 all'art. 42 comma 5 prevede inoltre che la disciplina del contratto di apprendistato sia rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le regioni sono a loro volta coinvolte in tutte e tre le tipologie di apprendistato in particolare:

- a. la regolamentazione dell'*apprendistato di primo livello* è rimessa alle regioni (art. 43 comma 3) che devono integrare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione (art. 43 comma 1);
- b. nell'*apprendistato professionalizzante* (art. 44 comma 3) la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista;
- c. la regolamentazione e la durata del periodo di *apprendistato di terzo livello* è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

Il successivo Decreto interministeriale 12 ottobre 2015, ha poi definito gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi.

La Regione Piemonte è stata storicamente all'avanguardia nell'implementazione delle politiche formative per l'apprendistato, per la definizione delle quali sono sempre state coinvolte le PPSS: dal Protocollo di intesa Ministero del Lavoro e Regione Piemonte siglato il 14/12/2004 e alla relativa intesa tra Istituzioni scolastiche, Università, Formazione Professionale, Parti sociali del 07/06/2005, al Protocollo di intesa del 2010 tra Regione Piemonte, Parti sociali più rappresentative a livello regionale e Istituzioni universitarie piemontesi sull'Apprendistato di alta formazione, all'Intesa relativa alla disciplina contrattuale per l'attuazione dell'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e dell'Apprendistato di alta formazione e ricerca del 2012.

Il processo di coinvolgimento delle parti è culminato con l'Intesa sottoscritta in data 12/02/2016 con le Parti sociali, l'Ufficio scolastico regionale e gli Atenei sulla "*Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali*" del contratto di apprendistato approvata con DGR n. 26-2946 del 22/02/2016 che attualmente regola la disciplina regionale di tutte le tipologie di apprendistato:

Apprendistato di 1° livello (art. 43 D.lgs. 81/2015)

- Qualifica e diploma professionale
- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Certificato di specializzazione tecnica superiore

Apprendistato professionalizzante (art. 44 D.lgs. 81/2015)

Apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45 D.lgs. 81/2015)

- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS
- Alta formazione artistica, musicale e coreutica
- Laurea triennale e magistrale
- Master di I e II livello
- Dottorato di ricerca
- Attività di ricerca
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

Per ognuna di queste tipologie di apprendistato la disciplina regionale ha definito le finalità, i requisiti dei destinatari, la durata e gli aspetti contrattuali, la formazione prevista e l'offerta formativa.

Con successivi atti di indirizzo della Giunta regionale e relativi avvisi pubblici emanati dalla Direzione regionale Coesione sociale è stata finanziata l'offerta formativa pubblica relativa alle diverse tipologie di apprendistato:

- Sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 2016 – 2017 (art. 43 D.lgs. 81/2015) – DD 346 del 07/06/2016 in attuazione della DGR 26-2946 del 20/02/2016 a parziale modifica e integrazione della DD 480 del 30/08/2012 in attuazione della DGR 70-3780 del 27/04/2012;
- Avviso pubblico per l'individuazione e la gestione dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore (art. 43 D.lgs. 81/2015) – DD 161 del 06/03/2017 in attuazione della DGR 17-4657 del 13/02/2017;
- Avviso pubblico per l'individuazione e la gestione dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante (art. 44 D.lgs. 81/2015) – DD 806 del 15/11/2016 in attuazione della DGR 18-4143 del 02/11/2016;
- Avviso pubblico per la realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca (art. 45 D.lgs. 81/2015) - DD 537 del 03/08/2016 in attuazione della DGR 37-3617 del 11/07/2016.

Il numero di contratti di apprendistato avviati in Piemonte ha avuto un trend negativo dal 2007, in parallelo con la negativa congiuntura economica, raggiungendo il minimo nell'anno 2015 (poco più di 12.000 avviamenti in apprendistato in concomitanza con gli incentivi del Jobs act al contratto a tempo indeterminato). Dal 2016, invece, si è registrata una costante crescita del numero di contratti di apprendistato che nell'arco di 3 anni ha riportato il numero dei contratti di apprendistato avviati annualmente ai livelli pre-crisi (circa 25.000 l'anno) ma il peso dell'apprendistato sul totale dei rapporti di lavoro avviati continua a essere piuttosto basso (poco meno del 4%), e il tasso di copertura della formazione pubblica resta di poco superiore al 50% degli apprendisti occupati.

La tipologia di contratto professionalizzante copre oltre il 90% dei contratti di apprendistato attivati e la diffusione marginale del I e del III livello è connessa anche alla concorrenza con l'apprendistato professionalizzante che, a parità di esenzioni contributive e vantaggi fiscali, è percepito dalle imprese come uno strumento maggiormente flessibile, soprattutto visti i minori obblighi formativi.

Le caratteristiche attuali del sistema di apprendistato sono dunque sostanzialmente riferibili all'apprendistato professionalizzante che si connota per una dimensione marcatamente aziendalistica, un'utenza sempre più composta da giovani adulti scolarizzati, una tendenza all'indebolimento della componente formativa. Il gap culturale dell'apprendistato rimanda alla ristretta concezione dell'apprendistato come contratto scarsamente appetibile, diretto per lo più a chi ha avuto forti difficoltà nel percorso scolastico, e riguardante soprattutto occupazioni a basso livello di competenze. L'idea diffusa nel mondo delle imprese e in generale nella nostra

società è infatti ancora quella di un apprendistato “informale”, in cui i contenuti del mestiere possono essere appresi semplicemente tramite l’affiancamento e l’osservazione del collega con più esperienza.

La Direzione regionale Coesione sociale ha operato, negli anni, mediante importanti innovazioni del processo che hanno inciso sugli aspetti formativi delle diverse tipologie di apprendistato previste, adeguando gli strumenti di attuazione e individuando nuovi modelli organizzativi e di *governance*. Proprio sulla *governance* si è ritenuto di investire affinché le funzioni e le responsabilità variamente distribuite tra le pubbliche amministrazioni (Regione, Città Metropolitana, Ufficio scolastico regionale, Unioncamere e Camere di commercio, Anpal Servizi e Atenei) trovassero un efficace modello di coordinamento e di programmazione delle attività. Si è inoltre curato aspetti operativi per rendere efficaci ed efficienti sia le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, tramite applicativi informatici che consentono di accedere all’offerta formativa pubblica, sia le modalità di erogazione della formazione.

Gli sforzi compiuti hanno portato a rilevanti risultati che necessitano di essere potenziati, consolidati e stabilizzati, anche attraverso il supporto ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti (operatori economici, consulenti del lavoro, istituzioni formative, apprendisti, famiglie, parti sociali, altri stakeholder), al fine di rendere lo strumento dell’apprendistato sempre più efficace ed efficiente per contrastare la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile e per rendere le imprese piemontesi più competitive.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 20 7041 del 14 giugno 2018 ha pertanto ritenuto opportuno definire un’azione di sistema e di accompagnamento, da svolgersi sull’intero territorio regionale in un arco temporale pluriennale, volta a perseguire l’obiettivo generale del contrasto alla dispersione scolastica e alla disoccupazione giovanile, l’aumento della competitività delle imprese piemontesi, unitamente agli obiettivi specifici di seguito indicati:

- sostenere l’innovazione e il consolidamento delle politiche e degli interventi afferenti all’apprendistato e la loro integrazione con le politiche e gli interventi di sviluppo territoriale a supporto della competitività del sistema produttivo piemontese;
- favorire il miglioramento della qualità della formazione in apprendistato, in particolare di quella da svolgersi all’interno delle imprese;
- facilitare il completamento dei percorsi formativi di apprendistato, al fine di limitare i casi di interruzione anticipata dei contratti e il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti;
- rafforzare le capacità di *governance*, interazione, partecipazione e cooperazione dei numerosi attori (istituzionali ed operativi) interessati dall’apprendistato, in modo tale che ciascuno possa svolgere il proprio ruolo efficacemente in integrazione con gli altri;
- sostenere l’adozione di più efficaci modelli e strumenti di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi.

b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di servizio intellettuale, e non deve essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I.

c) Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Per la realizzazione del servizio si prevede l’erogazione di 1560 giornate/persona.

Tale valore corrisponde al quoziente derivante dalla divisione dell’ammontare delle risorse messa a disposizione dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 20 7041 del 14 giugno 2018) pari a € 614.446,72, con la tariffa media di aggiudicazione della Convezione Consip, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000, avente ad oggetto l’erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica

alle autorità di gestione e di certificazione per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 - lotto n.1, CIG 65214842D8. Tale tariffa media a giornata/persona è pari a € 394.

Pur non essendo, quelli previsti dalla citata Convenzione, servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara, si è ritenuto comunque di fare riferimento alle tariffe di aggiudicazione esclusivamente ai fini della valutazione della congruità del costo previsto.

Gli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, sono pari a zero e non deve essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I.

Per il servizio di cui trattasi non sono disponibili prezzi di riferimento stabiliti dall'ANAC ai sensi del Decreto legge n. 66/2014.

d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

Per l'acquisizione del presente servizio gli oneri complessivi necessari sono pari a € 750.000,00 così composti:

- € 749.625,00 (€ 614.446,72 oltre IVA per € 135.178,28) per l'acquisto del servizio;
- € 375,00 per il pagamento del contributo ANAC ai sensi della Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1300 del 20 dicembre 2017 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018).

L'appalto è finanziato con parte delle risorse statali di cui ai Decreti Direttoriali nn. 1 del 22/12/2014 e 258 del 26/09/2017, iscritte sul cap. 118310 del Bilancio pluriennale 2018-2020, annualità 2019 e 2020 della Regione Piemonte.

e) **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale**

CAPITOLATO
“Azione di sistema e di accompagnamento collegata all’attività formativa in apprendistato”
CIG 765673164D

Art. 1
DEFINIZIONI

- “aggiudicatario o affidatario o appaltatore”: il soggetto a cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito della presente procedura;
- “Codice”: il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- “capitolato”: il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti fondamentali del servizio;
- “committente”: la Regione Piemonte;
- “contratto”: il contratto che, in esito alla presente procedura d’appalto, la committente stipulerà con l’aggiudicatario;
- “offerente o concorrente o proponente”: il prestatore di servizio che partecipa alla presente procedura;
- “servizio”: realizzazione di un’ “Azione di sistema e di accompagnamento collegata all’attività formativa in apprendistato”.

ART. 2
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Con la presente procedura la Regione Piemonte intende acquisire un servizio avente ad oggetto un’ “Azione di sistema e di accompagnamento collegata all’attività formativa in apprendistato”.

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché risulta essere più efficiente ed efficace la realizzazione dell’intero intervento da parte di un unico soggetto, in quanto le azioni previste sono strettamente connesse e interdipendenti tra di loro.

L’appalto ha per oggetto un’unica prestazione (non sono previste prestazioni secondarie).

Categoria 11 (Servizi di consulenza gestionale e affini), CPC 866, CPV 79420000-4 (Servizi connessi alla gestione).

Art. 3
NATURA DELL’AFFIDAMENTO

L’appalto è effettuato in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché della vigente normativa di attuazione. Il servizio sarà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, del Decreto legislativo sopracitato, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95.

Le offerte saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice che le valuterà e attribuirà loro un punteggio secondo gli elementi di valutazione indicati nel presente capitolato.

L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo riscontro dei requisiti dichiarati durante il procedimento di selezione.

Art. 4
ATTIVITA’ SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della procedura aperta di cui al presente capitolato, in attuazione della D.G.R. n. 20 7041 del 14 giugno 2018, prevede l’attivazione di un’azione di sistema e di accompagnamento collegata all’attività formativa in apprendistato, da svolgersi sull’intero territorio regionale in un arco temporale di 48 mesi, volta a perseguire l’obiettivo generale del contrasto alla dispersione scolastica e alla disoccupazione giovanile e l’aumento della competitività delle imprese piemontesi.

Per ciascuno degli obiettivi specifici stabiliti nella sopra citata deliberazione della Giunta regionale sono riportati di seguito alcuni elementi descrittivi.

Sarà cura del proponente indicare nell'offerta tecnica le azioni proposte e le relative motivazioni, considerando in modo particolare il contesto di riferimento.

Obiettivi specifici indicati nella D.G.R. n. 20 7041 del 14 giugno 2018:

a) *Sostenere l'innovazione e il consolidamento delle politiche e degli interventi afferenti all'apprendistato e la loro integrazione con le politiche e gli interventi di sviluppo territoriale a supporto della competitività del sistema produttivo piemontese*

Le azioni proposte dovranno favorire:

- lo sviluppo delle condizioni affinché l'apprendistato si integri pienamente con le politiche e gli interventi di sviluppo territoriale a supporto della competitività del sistema produttivo piemontese;
- la conoscenza sul territorio delle opportunità offerte dallo strumento dell'apprendistato, in connessione ed integrazione con gli interventi per lo sviluppo, la competitività e l'occupazione;
- la chiarezza rispetto a quali condizioni e con quali modalità si possa attivare l'apprendistato e rispetto a come in concreto funzioni.

b) *Favorire il miglioramento della qualità della formazione in apprendistato, in particolare di quella da svolgersi all'interno delle imprese*

Le azioni proposte dovranno supportare le imprese nello svolgimento della formazione interna ad esempio:

- fornendo indicazioni per la corretta selezione dei tutor aziendali;
- individuando strumenti per meglio dialogare, interfacciarsi, coordinarsi con l'istituzione formativa;
- definendo strumenti utili a svolgere correttamente ed efficacemente le funzioni assegnate ai tutor aziendali (strumenti per formazione, per la valutazione delle competenze, per favorire l'integrazione tra formazione interna ed esterna, ecc.);
- attuando mirate azioni di supporto per i tutor aziendali.

c) *Facilitare il completamento dei percorsi formativi di apprendistato, al fine di limitare i casi di interruzione anticipata dei contratti e il mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti*

Le azioni proposte dovranno favorire:

- un'accurata conoscenza del fenomeno (mappatura quali-quantitativa per tipologia di percorso attraverso un coinvolgimento attivo di tutti i soggetti del territorio);
- l'armonizzazione tra quanto svolto dall'apprendista in occasione di lavoro e quanto svolto e appreso duramente i momenti di formazione, al fine di assicurarne integrazione e complementarietà;
- la partecipazione degli apprendisti per quelle tipologie di apprendistato che prevedono scarso utilizzo e/o più alti livelli di abbandono (proposta di soluzioni e di strumenti).

d) *Rafforzare le capacità di governance, interazione, partecipazione e cooperazione dei numerosi attori (istituzionali ed operativi) interessati dall'apprendistato, in modo tale che ciascuno possa svolgere il proprio ruolo efficacemente in integrazione con gli altri;*

Le azioni proposte dovranno:

- ricostruire il quadro dell'esistente (come funziona il sistema apprendistato) e metterne in evidenza punti di forza e di debolezza;
- individuare soluzioni o proposte per contenere le criticità individuate;
- fornire alla Regione strumenti per rendere più efficace ed efficiente la *governance*;

- fornire a diversi attori (istituzionali ed operativi) interessati dall'apprendistato il supporto necessario a svolgere il loro ruolo correttamente ed efficacemente.

e) *Sostenere l'adozione di più efficaci modelli e strumenti di programmazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi;*

L'appaltatore dovrà assicurare la presenza presso gli uffici della Regione Piemonte di personale qualificato per fornire idoneo supporto alle fasi programmatiche e gestionali, nonché all'espletamento di tutti i compiti in capo alla Regione.

A titolo esemplificativo dovrà essere assicurato un supporto per:

- il *re-engineering* dei flussi, dei sistemi di categorizzazione e archiviazione, dei sistemi di lettura e interpretazione e dei processi di comunicazione e gestione dei dati a supporto operativo delle evoluzioni organizzative interne alla Regione;
- l'analisi e l'implementazione dei flussi di dati tra le differenti modalità operative di collegamento tra le attività formative relative all'apprendistato e le principali filiere legate alla formazione e all'istruzione (IeFP, IFTS, ITS, sistema duale, etc.);
- la realizzazione di un sistema di raccolta ed analisi dei dati, estratti dai sistemi di datawarehouse regionali, per la definizione di procedure informatiche per la visualizzazione dei dati relativi a tutte le tipologie di apprendistato, con tabelle e grafici predisposti *ad hoc* e possibilità di modifica e creazione di tabelle e grafici personalizzati da parte degli utenti abilitati.

Per ciascun obiettivo specifico sopra riportato l'appaltatore deve formulare una proposta concreta, individuando in modo chiaro e puntuale azioni e prodotti che si impegna a realizzare nel corso dell'esecuzione del servizio.

L'appaltatore dovrà in ogni caso assicurare l'erogazione di almeno 1560 giornate/persona di cui massimo il 30% potranno essere affidate a risorse junior.

Per risorsa junior si intende una persona con almeno 4 anni di esperienza, di cui almeno 2 anni di comprovata esperienza nella specifica materia oggetto dell'appalto.

Date le caratteristiche del servizio l'appaltatore dovrà garantire che l'attività di supporto sia svolta per almeno il 40% in presenza presso la sede della committente e/o presso la/le sede/i indicata/e dalla committente.

Art. 5 IMPORTO

L'importo a base di gara è di € 614.446,72, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di servizio intellettuale.

L'importo sopra indicato è comprensivo di tutti i costi necessari per l'espletamento del servizio.

Qualora, nel corso della durata del contratto stipulato in esito alla presente procedura d'appalto, Consip S.p.A. attivasse una convenzione, avente ad oggetto i medesimi servizi o servizi comparabili a quelli di cui alla presente procedura di gara, riportante prezzi inferiori a quelli utilizzati per il contratto, il fornitore sarà invitato ad adeguarsi. In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di adeguare i prezzi previsti del contratto stipulato ai parametri migliorativi delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto.

La Regione Piemonte si riserva di modificare il contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 al fine di potenziare il servizio oggetto di affidamento, acquisendo ulteriori giornate/persona fino a

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, da svolgersi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto sottoscritto. Le giornate/persona aggiuntive dovranno essere destinate ad ampliare e/o potenziare il numero di azioni previste in sede di offerta.

La Regione Piemonte si riserva altresì di attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per massimo 12 mesi ed € 153.600,00 oltre IVA. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la committente.

Art. 6 TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il servizio ha la durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Regione Piemonte si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di formale sottoscrizione, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Regione Piemonte si riserva altresì di attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per massimo 12 mesi.

Art. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara e di seguito indicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

7.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità della Regione Piemonte costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012.

7.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare e di seguito elencati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.

7.2.1 Requisiti di idoneità

- **Iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ✓ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, dal consorzio e dalle imprese consorziate/consorziate indicate come esecutrici e dagli operatori economici appartenenti al GEIE;
- ✓ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- **Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari** disponibili non inferiore ad € 250.000 IVA esclusa.

Il settore di attività è quello relativo alle attività di supporto per la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi a favore di amministrazioni pubbliche. Tale requisito è richiesto per garantire che i partecipanti possiedano un adeguato volume d'affari nel settore di attività oggetto dell'appalto così da poter assicurare una solidità economica, finanziaria e strutturale generale e una più specifica esperienza ed affidabilità per prestazioni nel settore proprio della gara, ciò a tutela della corretta esecuzione del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, consorzio, Geie, il presente requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti (e dunque dal raggruppamento nel suo complesso), fatto salvo che l'operatore economico mandatario deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e comunque in quota non inferiore al 40%. Per gli operatori economici mandanti non sono previste quote minime riguardanti il possesso dei requisiti al fine di consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del Codice. Per i consorzi il requisito indicato deve essere posseduto:

- I. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- II. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per tutti, copia dei contratti e relative fatture dei servizi resi nell'ultimo triennio.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara):

- a) un servizio analogo riguardante il supporto per la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi afferenti all'apprendistato a favore di amministrazioni pubbliche, di importo minimo pari a € 200.000,00 (c.d. "servizio di punta");
- e
- b) ulteriori servizi analoghi (rispetto a quello sopra indicato), riguardanti il supporto per la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi afferenti all'apprendistato a favore di amministrazioni pubbliche, di importo complessivo minimo pari a € 250.000,0 (tali servizi non devono comprendere quello sopra indicato come servizio di punta).

I requisiti sopra indicati sono richiesti al fine di garantire la capacità tecnica dell'appaltatore non solo in termini di contenuti, relativamente alle tematiche dell'apprendistato, ma anche rispetto all'attitudine a gestire un servizio articolato che presenta significativi elementi di complessità.

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, consorzio, Geie:

- il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto per intero dall'operatore economico mandatario (requisito non frazionabile);
- il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti (e dunque dal raggruppamento nel suo complesso), fatto salvo che l'operatore economico mandatario deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per gli operatori economici mandanti non sono previste quote minime riguardanti il possesso dei requisiti al fine di consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del Codice.

Per i consorzi il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto:

- I. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- II. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

La comprova dei predetti requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia dei contratti e relative fatture.
- **Disponibilità di un gruppo di lavoro minimo** avente le caratteristiche numeriche e di esperienza professionale di seguito indicate:
- n. 1 coordinatore/trice e referente del servizio con specifica esperienza di almeno 10 anni in servizi a favore della pubblica amministrazione a supporto della programmazione e/o della gestione e/o dell'attuazione di interventi relativi all'apprendistato;

- n. 1 esperto/a senior con specifica esperienza di almeno 7 anni in supporto della programmazione e/o della gestione e/o dell'attuazione di interventi relativi all'apprendistato;
- n. 1 esperto/a senior di contratti di lavoro con almeno 5 anni di esperienza specifica;
- n. 1 esperto/a senior giuslavorista con almeno 5 anni di esperienza specifica;
- n. 1 esperto/a in politiche del lavoro, con specifica esperienza di almeno 5 anni in monitoraggio, analisi, gestione di banche dati.

I requisiti di esperienza richiesti sono da intendersi come complessiva esperienza di mesi/anni nello/negli specifico/i settore/i, maturata per l'arco temporale indicato, non necessariamente consecutivi e non necessariamente coincidenti con l'intero anno solare in termini di tempistica di svolgimento effettivo delle attività. Sono, pertanto, da escludersi in ogni caso le eventuali sovrapposizioni di attività diverse svolte in un medesimo periodo.

Numero e competenze minimi dei componenti del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del servizio oggetto di affidamento andranno specificati attraverso la tabella riepilogativa riguardante le esperienze pregresse dei componenti del gruppo di lavoro e i curriculum vitae degli esperti che dovranno essere allegati alla relazione tecnica (cfr. art. 10).

La comprova del requisito è fornita mediante i contratti o altra documentazione utile ad attestare le esperienze indicate.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti riguardanti il gruppo di lavoro il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Per ulteriori specifiche relative all'avvalimento si rinvia al disciplinare di gara.

Ulteriori indicazioni per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete, i GEIE, i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili e in merito all'avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara a cui si rinvia.

Art. 8 GRUPPO DI LAVORO

L'appaltatore del servizio dovrà mettere a disposizione, per l'espletamento delle attività indicate all'art. 4, il gruppo di lavoro minimo, a pena di esclusione, indicato al precedente articolo 7.

Il soggetto offerente dovrà individuare un numero di persone adeguato per poter far fronte al volume di giornate richiesto (1560 giornate/persona) e alla realizzazione delle attività e dei prodotti previsti.

Le giornate minime dovranno essere suddivise per i diversi profili professionali previsti al fine di valutarne la coerenza e la sostenibilità per l'esecuzione del servizio.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato, né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della committente. A tale scopo l'appaltatore, dovrà formulare specifica e motivata richiesta indicando i nominativi e i curriculum vitae dei componenti proposti in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. La sostituzione sarà ammessa solo se i sostituti proposti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite. La sostituzione o variazione del gruppo di lavoro senza assenso della committente è causa di risoluzione del contratto.

Il soggetto affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

Il soggetto affidatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerenti alle prestazioni oggetto della presente procedura.

Art. 9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il presente appalto non prevede più tipologie di prestazione per cui, in caso di subappalto, è necessario indicare una sola terna di subappaltatori.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Art. 10 OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere composta da una relazione tecnica di massimo 40 pagine, copertina e indice esclusi, con carattere "Times New Roman" 11, interlinea singola, che descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni previste e che definisca compiutamente ciascuno dei seguenti punti:

- per ciascun obiettivo specifico indicato all'art. 4 fornire una descrizione analitica dei problemi e delle criticità rilevati e delle azioni proposte, specificandone le caratteristiche e la coerenza con il contesto di riferimento, le relative motivazioni, i risultati attesi, le metodologie, gli strumenti e le soluzioni tecniche che si intendono adottare;
- descrizione delle fasi operative, indicazione del piano di lavoro e del cronoprogramma complessivo delle attività con cui l'offerente si impegna ad eseguire i servizi (ricomposizione delle diverse azioni, proposte per i diversi obiettivi specifici, in un piano di lavoro complessivo e nel relativo cronoprogramma);
- descrizione del gruppo di lavoro previsto con evidenza delle eventuali risorse professionali e/o dei profili professionali/ruoli aggiuntivi rispetto al gruppo di lavoro minimo indicato all'art. 7 (in caso di risorse professionali aggiuntive e/o profili professionali/ruoli aggiuntivi rispetto a quelli richiesti all'art. 7 del capitolato è necessario motivare l'inserimento ed evidenziare il valore aggiunto conseguente);
- descrizione delle modalità di erogazione del servizio e delle modalità di organizzazione e di distribuzione dei compiti tra i profili professionali relativi ai componenti del gruppo di lavoro minimo e aggiuntivo (devono essere indicate le attività sulle quali i diversi profili sono coinvolti e devono essere valorizzate le giornate di impegno previste al fine di valutarne la coerenza e la sostenibilità per l'esecuzione del servizio);
- descrizione delle modalità relazionali con la committente.

All'offerta tecnica dovranno essere allegati:

- una tabella riepilogativa riguardante le esperienze pregresse dei componenti del gruppo di lavoro nella quale dovranno essere indicati, per ogni componente, il committente/datore di lavoro, la durata in mesi degli incarichi, il numero di mesi e di anni di esperienza, l'oggetto dell'incarico, la descrizione dell'esperienza maturata, evidenziando in particolare quella richiesta per i profili di cui all'art. 7 del capitolato e quella relativa alle materie/tematiche oggetto dell'appalto e/o quella rilevante ai fini dei criteri di valutazione;
- il curriculum vitae di ciascun componente del gruppo di lavoro, sottoscritto dal medesimo quale autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Art. 11

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (P_t)	80
Offerta economica (P_e)	20
TOTALE (P_{tot})	100

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:

$$P_{tot} = P_t + P_e$$

dove:

P_{tot} = Punteggio totale

P_t = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;

P_e = Punteggio attribuito all'offerta economica (ribasso offerto).

Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo per offerta tecnica ed economica.

11.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi. I punteggi indicati sono "discrezionali" in quanto il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA						
N°	CRITERI	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE			PUNTI MAX (Wi)
1	QUALITÀ DELL'OFFERTA TECNICA	50	1.1	Obiettivo specifico a): grado di conoscenza dei problemi e delle criticità rilevati		5
			1.2	Obiettivo specifico a): adeguatezza e grado di efficacia delle azioni proposte, delle metodologie, degli strumenti e delle soluzioni tecniche che si intendono adottare rispetto all'obiettivo specifico considerato e ai problemi e alle criticità rilevati		5
			1.3	Obiettivo specifico b): grado di conoscenza dei problemi e delle criticità rilevati		5
			1.4	Obiettivo specifico b): adeguatezza e grado di efficacia delle azioni proposte, delle metodologie, degli strumenti e delle soluzioni tecniche che si intendono adottare rispetto all'obiettivo specifico considerato e ai problemi e alle criticità rilevati		5
			1.5	Obiettivo specifico c): grado di conoscenza dei problemi e delle criticità rilevati		5
			1.6	Obiettivo specifico c): adeguatezza e grado di efficacia delle azioni proposte, delle metodologie, degli strumenti e delle soluzioni tecniche che si intendono adottare rispetto all'obiettivo specifico considerato e ai problemi e alle criticità rilevati		5
			1.7	Obiettivo specifico d): grado di conoscenza dei problemi e delle criticità rilevati		5
			1.8	Obiettivo specifico d): adeguatezza e grado di efficacia delle azioni proposte, delle metodologie, degli strumenti e delle soluzioni tecniche che si intendono adottare rispetto all'obiettivo specifico considerato e ai problemi e alle criticità rilevati		5
			1.9	Obiettivo specifico e): grado di conoscenza dei problemi e delle criticità rilevati		5
			1.10	Obiettivo specifico e): adeguatezza e grado di efficacia delle azioni proposte, delle metodologie, degli strumenti e delle soluzioni tecniche che si intendono adottare rispetto all'obiettivo specifico considerato e ai problemi e alle criticità rilevati		5
2	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO	30	2.1	Adeguatezza del piano di lavoro complessivo e del relativo cronoprogramma		8
			2.2	Qualificazione del gruppo di lavoro minimo in termini di maggiori anni di esperienza rispetto a quelli previsti all'art. 7 e/o in termini di possesso di esperienze professionali qualificanti (es. partecipazione a tavoli di lavoro nazionali, pubblicazioni scientifiche, ecc.)		4
			2.3	Risorse professionali aggiuntive (persone in più per i ruoli previsti all'art. 7 del presente capitolato) e/o profili professionali/ruoli aggiuntivi rispetto a quelli richiesti all'art. 7 del capitolato (la proposta deve essere motivata e deve essere evidenziato il valore aggiunto conseguente); ai fini dell'attribuzione del punteggio si considerano solo le risorse professionali aggiuntive e/o i profili professionali/ruoli aggiuntivi che abbiano un coinvolgimento non marginale e siano in grado di conferire valore aggiunto al servizio proposto		7
			2.4	Modalità di erogazione del servizio e modalità di organizzazione e di distribuzione dei compiti tra i profili relativi ai componenti del gruppo di lavoro minimo e aggiuntivo (devono essere indicate le attività sulle quali i diversi profili sono coinvolti e devono essere valorizzate le giornate di impegno previste al fine di valutarne la coerenza e la sostenibilità per l'esecuzione del servizio).		7
			2.5	Modalità relazionali con la committente		4
Totale		80				80

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 54 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Per ciascuno dei sub-criteri di valutazione indicati nella tabella precedente, è attribuito discrezionalmente dai singoli componenti della commissione giudicatrice, un coefficiente variabile da zero ad uno, sulla base dei cinque gradi di giudizio sotto riportati.

GRADI DI GIUDIZIO	COEFFICIENTI V(a)i
Ottimo	1
Buono	0,75
Sufficiente	0,5
Scarso	0,25
Assente	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte di ciascun componente, la commissione giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo (si procederà all'arrotondamento matematico del coefficiente a due decimali).

Attraverso l'applicazione della formula sotto indicata si giungerà all'individuazione del punteggio di valutazione relativo a ciascun sub-criterio (i coefficienti definitivi assegnati a ogni sub-criterio V(a)i vengono moltiplicati per i relativi punteggi massimi):

$$P(a)i = W_i * V(a)i.$$

dove:

W_i = punteggio massimo per il sub-criterio considerato;

$V(a)i$ = coefficiente definitivo assegnato al sub-criterio considerato;

$P(a)i$ = punteggio assegnato al sub-criterio considerato.

Si procederà all'arrotondamento matematico del punteggio conseguito da ciascun sub-criterio a due decimali.

La somma dei punteggi conseguiti da ciascun sub-criterio dall'offerta tecnica considerata determinerà il punteggio totale ad essa assegnato.

11.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

C_i	=	R_a/R_{max}
-------------------------	----------	---------------------------------

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Si procederà all'arrotondamento matematico del coefficiente a due decimali.

Il coefficiente C_i così individuato viene poi moltiplicato per il relativo punteggio massimo (10 punti):

$$P(a)i = W_i * C_i.$$

dove:

W_i = punteggio massimo previsto per l'offerta economica (10 punti);

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

$P(a)_i$ = punteggio assegnato al concorrente i-esimo.

I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.

A conclusione della valutazione verrà redatta la graduatoria provvisoria.

In caso di parità di punteggio il servizio verrà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso.

Non sono ammesse offerte in aumento.

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno agli operatori economici concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Espletati i controlli previsti circa il possesso dei prescritti requisiti si procederà con l'aggiudicazione.

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente affidatario della gara, mentre la Regione Piemonte sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Nel caso in cui l'affidatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, la stazione appaltante si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.

Nel caso in cui l'affidatario rinunci alla sottoscrizione del contratto, la Regione Piemonte provvederà ad affidare il servizio oggetto dell'appalto al miglior offerente che segue in graduatoria, in base all'ordine del punteggio assegnato alle offerte prodotte.

Nel caso in cui pervenga alla stazione appaltante una sola offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione laddove nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 12

DIVIETI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore non potrà essere beneficiario dei contributi ex art. 12 della Legge 241/1990 concessi dalla Regione Piemonte o dalla Città metropolitana di Torino per la realizzazione di attività formative in apprendistato.

L'appaltatore dovrà relazionare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Responsabile unico del Procedimento (RUP) rispetto all'andamento delle attività (descrizione delle attività svolte e indicazione delle giornate/persona erogate, suddivise per ciascuno dei ruoli previsti). Il format per la presentazione delle relazioni di stato avanzamento dovrà essere concordato con la committente.

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione.

L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale, adottato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014, per quanto applicabile.

In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 nonché nel Piano regionale anticorruzione, l'appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 13
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E NON
DIVULGAZIONE**

L'amministrazione garantisce il trattamento dei dati in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", di seguito "GDPR", alla normativa nazionale vigente: "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e alle disposizioni in materia dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I dati conferiti dai partecipanti verranno trattati solo e limitatamente nell'ambito degli adempimenti connessi alla presente procedura di gara, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia.

Titolare del trattamento dei dati personali che saranno conferiti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è la Giunta regionale del Piemonte; il Delegato del trattamento è il Direttore pro-tempore della Direzione Coesione sociale.

L'eventuale trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136".

L'appaltatore individuato sarà nominato Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali e in particolare il Regolamento (UE) 679/2016 e deve garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

L'affidatario del servizio deve dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 14
GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Fanno parte integrante del contratto, ancorché non allegati:

- a) il bando di gara e il relativo disciplinare;
- b) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- c) la documentazione presentata dall'appaltatore.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Prima della sottoscrizione del contratto, la Regione Piemonte verificherà il possesso dei requisiti previsti. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla presente procedura comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

L'appaltatore è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dell'affidamento, una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 15

SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE DI BANDO

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal contratto che verrà stipulato e suoi eventuali allegati, comprese la marca temporale e le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'appaltatore.

Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente e al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico del contraente privato ed è dovuta in misura fissa, pari ad € 16,00 ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi eventuali allegati, fatte salve le deroghe di legge).

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore regionale Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici.

Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avviene a cura della Regione Piemonte ma le spese di registrazione sono a carico del contraente privato.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 16

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Gianfranco Bordone, Direttore della Direzione regionale Coesione sociale della Regione Piemonte, Via Magenta n. 12 - 10128 Torino.

f) Schema di contratto

PREMESSO CHE:

con determinazione a contrarre n. ____ del _____ è stato approvato il progetto di servizio ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di un servizio riguardante la realizzazione di un' "Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato", CIG _____, assumendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 (importo a base di gara: € 614.446,72 oltre IVA per € 135.178,28);

con D.D. n. ____ del _____ di aggiudicazione è stato affidato il predetto servizio all'operatore economico _____, indirizzo _____, Codice fiscale/Partita IVA _____, per l'importo contrattuale di € _____, di cui € _____ per la prestazione di cui sopra ed € _____ per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;

TRA:

la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. _____ Partita IVA n. _____) rappresentata, ai sensi _____, dal _____, nato/a a _____, il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della _____ - via _____, di seguito denominata la "Committente",

E

_____ (P.I. _____) con sede in _____ - Via _____ n. __, rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, in qualità di _____, di seguito denominata "l'Appaltatore",

di seguito anche, collettivamente, "le parti";

ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle.

1.2. Le indicazioni contenute nelle rubriche degli articoli, nonché la sua ripartizione in articoli e paragrafi dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potranno, in alcun modo, essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del presente contratto.

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. La Committente, affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio riguardante la realizzazione di un' "Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato" CIG _____, che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura secondo quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, punto e) del progetto di servizio predisposto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e approvato con D.D. n. ____ del _____, e nell'offerta tecnico-economica presentata, che sono parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

2.2. L'Appaltatore dovrà assicurare in totale l'erogazione di almeno _____ giornate/persona.

ART.3 - IMPORTO CONTRATTUALE

- 3.1. L'importo del presente Contratto è di € _____ al netto dell'IVA.
- 3.2. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di servizio intellettuale.
- 3.3. L'importo sopra indicato è comprensivo di tutti i costi necessario per l'espletamento del servizio.
- 3.4. Il presente Contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 al fine di potenziare il servizio oggetto di affidamento, acquisendo ulteriori giornate/persona fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, da svolgersi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto sottoscritto. Le giornate/persona aggiuntive dovranno essere destinate ad ampliare e/o potenziare il numero di azioni previste in sede di offerta.
- 3.5. La Regione Piemonte si riserva altresì di attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per massimo 12 mesi ed € 153.600,00 oltre IVA. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

- 4.1. Il Contratto da durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
- 4.2. (*eventuale*) La Committente ha richiesto l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di formale sottoscrizione, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a far data dal _____
- 4.3. La Committente potrà attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per massimo 12 mesi.

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

- 5.1. Il gruppo di lavoro è composto dagli esperti indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.
- Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato, né nel numero complessivo dei componenti, né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della Committente. A tale scopo l'Appaltatore dovrà formulare specifica e motivata richiesta indicando i nominativi e i curriculum vitae dei componenti proposti in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. La sostituzione è ammessa solo se i sostituti proposti presentano un curriculum vitae analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite. La sostituzione o variazione del gruppo di lavoro senza assenso della Committente è causa di risoluzione del contratto.
- 5.2. L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.
- 5.3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 6 - DIVIETI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 6.1. L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, non potrà essere beneficiario dei contributi ex art. 12 della Legge 241/1990 concessi dalla Regione Piemonte o dalla Città metropolitana di Torino per la realizzazione di attività formative in apprendistato.

6.2. L'Appaltatore dovrà relazionare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e al Responsabile unico del Procedimento (RUP) rispetto all'andamento delle attività (descrizione delle attività svolte e indicazione delle giornate/persona erogate, suddivise per ciascuno dei ruoli previsti). Il format per la presentazione delle relazioni di stato avanzamento dovrà essere concordato con la Committente.

6.3. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore non può concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

6.4. L'Appaltatore è tenuto al rispetto del Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016; ai sensi dell'art. 5 del Patto suddetto, la violazione dello stesso da parte dell'Appaltatore comporta la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

6.5. L'Appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20/08/2015, n. 33). L'Appaltatore si impegna a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il predetto Codice di comportamento, per quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Il Codice è reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo web: <https://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generalis#codice>.

6.6. L'appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Art. 7 - TRATTAMENTO DATI DA PARTE DELL'APPALTATORE

7.1. Il Direttore pro tempore della Direzione Coesione Sociale, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017 e della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018, limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

7.2. L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto con il presente contratto.

7.3. Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il presente contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di

trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

7.4. Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati all'interno del proprio ente.

7.5. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

7.6. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

7.7. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;

oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

7.8. Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

7.9. Con il presente contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

7.10. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

7.11. Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

7.12. Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

7.13. L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

7.14. Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

7.15. Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il presente contratto.

Art. 8 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI

8.1. Tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono di proprietà della Regione Piemonte, l'Appaltatore potrà utilizzarli solo previa espressa autorizzazione della Committente.

ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

9.1. L'importo di aggiudicazione sarà corrisposto nel modo seguente:

- sulla base di stati avanzamento del servizio quadrimestrali a partire dall'avvio delle attività, fino ad un massimo del 80% dell'importo contrattuale, a seguito di presentazione di regolare fattura, alla quale dovrà essere allegata una relazione che dia evidenza delle attività svolte, dei prodotti consegnati e le giornate/persona erogate;
- saldo dell'importo contrattuale, al termine di tutte le attività previste a seguito di presentazione di regolare fattura, alla quale dovrà essere allegata una relazione finale che dia evidenza delle attività svolte, dei prodotti consegnati e le giornate/persona erogate.

9.2. A decorrere dal 31.03.2015, come disposto dall'art. 25 Decreto Legge 66 del 24.04.2014 convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89, le Pubbliche Amministrazioni "*non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica*". Le fatture relative al presente capitolato dovranno essere gestite in modalità elettronica e inviate al seguente codice univoco ufficio IPA S04VFA.

9.3. Le fatture, unitamente alla documentazione prevista, dovranno essere sottoposte al DEC e al RUP per gli adempimenti di competenza; previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, la Regione Piemonte, in applicazione del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

9.4. Nel caso in cui le fatture risultassero non regolari o non complete della documentazione obbligatoria o il parere del DEC e/o del RUP non fosse favorevole o non fossero stati comunicati i dati e le informazioni previsti, i termini di pagamento si intendono sospesi.

9.5. Non verrà eseguito alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 10.

9.6. Qualora il pagamento della prestazione non fosse effettuato entro il termine di cui sopra, per causa imputabile alla Committente, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 231/2002 e s.m.i.. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

9.7. L'IVA relativa alle fatture emesse sarà versata dal Committente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972 (*split payment*).

9.8. I pagamenti all'Appaltatore saranno effettuati presso la BANCA _____ - Sede di _____ - Codice IBAN _____.

9.9. Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente sono le seguenti:

- _____ - C.F. _____;
- _____ - C.F. _____,
-

Art. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' LEGGE 136/2010

10.1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

10.2. L'Appaltatore ha comunicato alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

10.3. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

10.4. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

10.5. La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

10.6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 entro sette giorni dall'accensione, e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona di _____.

Art. 12 - CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

12.1. La Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Appaltatore nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti, l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

12.2. La Committente farà pervenire per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

12.3. L'Appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati dalla Committente o dai soggetti da essa incaricati. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla Committente.

12.4. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 13 - PENALI

13.1. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, la Committente si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore.

13.2. Azioni sanzionabili sono:

- a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Committente;
- b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Regione Piemonte;
- c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;

d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

13.3. Al verificarsi di tali circostanze la Committente, a mezzo di PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

13.4. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Il ritardo è quantificato rispetto:

- al termine stabilito per la consegna dei prodotti previsti o per la realizzazione delle attività di servizio (precedente punto a);
- al termine indicato all'Appaltatore dalla Regione Piemonte per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme contrattuali o per l'adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate (precedenti punti b), c) e d).

ART. 14 - SUBAPPALTO

14.1. Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

15.1 Oltre a quanto previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- interruzione non motivata del servizio;
- qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- inosservanza delle norme relative al subappalto;
- mancanza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

15.2. Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

15.3. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

15.4. A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

15.5. E' facoltà della Committente recedere unilateralmente dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al

pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

15.6. Qualora, nel corso della durata del Contratto, Consip S.p.A. attivasse una convenzione, avente ad oggetto i medesimi servizi o servizi comparabili a quelli di cui al presente contratto, riportante prezzi inferiori a quelli previsti, l'Appaltatore sarà invitato ad adeguarsi. In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri, utilizzati nell'ambito del contratto, ai parametri migliorativi delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

16.1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 pari a _____, _____, mediante _____

16.2. La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

17.1 Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal contratto che verrà stipulato e suoi eventuali allegati, comprese la marca temporale e le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'Appaltatore.

17.2. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico dell'Appaltatore ed è dovuta in misura fissa, pari ad € 16,00 ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi eventuali allegati, fatte salve le deroghe di legge). Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore regionale Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici.

17.3. Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avviene a cura della Committente, ma le spese di registrazione sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 18 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

18.1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alla documentazione di gara, alla legislazione dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

ART. 19 - DOMICILIO LEGALE

19.1. L'Appaltatore per ogni effetto giuridico e contrattuale elegge domicilio presso _____

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

20.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

21.1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

21.2. Il legale rappresentante dell'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di avere ricevuto, visionato e compreso l'informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, dichiara altresì di avere preso atto dei diritti di cui capo III del GDPR ed esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa consegnata all'Appaltatore.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Committente

REGIONE PIEMONTE

.....

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

L'Appaltatore

.....

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

annualità	importo	bilancio di previsione 2018-2020		bilancio gestionale 2018-2020			transazione elementare			
		titolo	tipologia	tipo finanziamento	capitolo	categoria	conto finanziario entrata	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario
2018	375,00	2	101	S fondi statali <i>decreto 258/2017</i>	22655	2010101	2.01.01.01.001	2	1	1
2020	149.625,00	2	101	S fondi statali <i>decreto 258/2017</i>	22655	2010101	2.01.01.01.001	2	1	1
	150.000,00	TOTALE ACCERTAMENTI								

annualità	importo	bilancio di previsione 2018-2020				bilancio gestionale 2018-2020			transazione elementare			
		missione	programma	cofog	titolo	tipo finanziamento	capitolo	macroaggr.	conto finanziario uscita	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario
2019	600.000,00	15	02	09.3	1	S fondi statali <i>decreto 1/2014</i>	118310	03	1.03.02.10.000	8	4	3
2020	149.625,00	15	02	09.3	1	S fondi statali <i>decreto 258/2017</i>	118310	03	1.03.02.10.000	8	4	3
	749.625,00	TOTALE PRENOTAZIONI										

annualità	importo	bilancio di previsione 2018-2020				bilancio gestionale 2018-2020			transazione elementare			
		missione	programma	cofog	titolo	tipo finanziamento	capitolo	macroaggr.	conto finanziario uscita	transazione unione europea	ricorrente	perimetro sanitario
2018	375,00	15	02	09.3	1	S fondi statali <i>decreto 258/2017</i>	133482	03	1.03.02.16.000	8	4	3
	375,00	TOTALE IMPEGNI										